

Allegato All'atto N. 5174 di Dep. N. 4058 di Dacc.

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE CAPACCI 1930 ETS"

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"FONDAZIONE CAPACCI 1930 ETS"

che assume la forma giuridica di Fondazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. La sede è posta in Comune di Imperia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità e attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare, ha come scopo la promozione e il sostegno a progetti, iniziative e percorsi formativi meritevoli di tutela e di sviluppo, a livello scola-stico, universitario o lavorativo, finalizzati a un indirizzo aziendale, intrapresi o da intraprendersi relativi a persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età.

Per il perseguimento dello scopo predetto, la Fondazione supporterà la ricerca scientifica in collaborazione con istituzioni, università, centri di ricerca, favorendo la crescita dei giovani talenti da inserire in ambito aziendale e la formazione dei giovani con un'alta specializzazione nelle discipline più richieste per l'ingresso nel mercato del lavoro come, ad esempio, quelle tecnico-scientifiche.

2. la Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, svolta in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

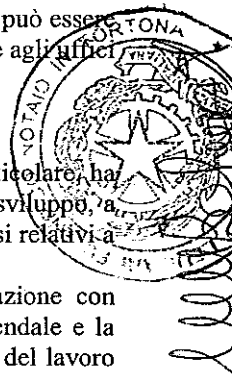
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 ss.mm.ii. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie, connesse e diverse

1. Per raggiungere le sue finalità, la Fondazione potrà:

- organizzare raccolte di fondi pubblici e/o privati anche attraverso canali televisivi, network ed ogni altro mezzo funzionale a tale scopo, per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri: assunzione di mutui; richiesta di contributi o di altre forme di intervento, con ogni tipo di garanzia anche reale, destinati ai beni oggetto degli scopi della Fondazione; sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici; stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche in forma idonea alla pubblicità nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, giudicate opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire sia i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, sia i beni comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa; assumere, direttamente od indirettamente, la gestione di aree verdi;
- stabilire, ove possibile, l'apertura al pubblico delle proprietà acquisite per le finalità statutarie, indicando le relative modalità;
- promuovere intese con fondazioni, enti, associazioni ed istituti, italiani e stranieri, per l'organizzazione di seminari o incontri ovvero per la conduzione di ricerche;
- sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio e/o assegni di ricerca;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, e nei limiti delle leggi vigenti, attività di carattere commerciale nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo e del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana, o enti di altra natura, costituiti secondo leggi straniere, ivi compreso il trust;
- costituire o partecipare a società che svolgano in via strumentale od esclusiva attività diretta al perseguimento delle finalità statutarie;
- porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutarie;
- svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. La Fondazione, nei limiti fissati dalle vigenti Leggi, potrà infine compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria, le operazioni ed atti strumentali per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2; potrà pertanto effettuare operazioni finanziarie e mobiliari, commerciali, industriali ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni,



Corrado Capacci - Amministratore Delegato
Francesca Bobbio - Presidente

garanzie di qualsivoglia natura anche ipotecaria anche nell'interesse e/o a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in enti e società costituite o costituenti aventi per oggetto attività analoghe, affini, strumentali o connesse con l'attività sociale sopra prevista, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente le finalità di cui all'art. 2.

3. La Fondazione si inibisce ogni attività finanziaria e la raccolta del risparmio tra il pubblico di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i..

4. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con esclusione delle attività riservate agli iscritti ad albi professionali e di quelle vietate dalla legge tempo per tempo vigente.

5. La Fondazione può in ogni caso esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 – Fondo Patrimoniale

1. Il Fondo Patrimoniale della Fondazione è costituito:

- a) dalle somme versate e dai beni conferiti;
- b) dalle elargizioni di enti o di privati, con espressa destinazione ad incremento del Fondo Patrimoniale della Fondazione;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e destinati al Fondo Patrimoniale, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- d) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, finalizzate a interventi sui beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione e a ciascuna delle finalità di cui all'art. 2;
- e) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- f) dai proventi, derivanti dalle contribuzioni, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio.

Art. 6 – Fondo di gestione o Entrate

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del Fondo Patrimoniale di cui all'art. 5;
- b) delle somme che pervengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini e non destinate ad incremento del Fondo Patrimoniale, anche attraverso la raccolta fondi di cui all'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- c) delle entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- d) dei contributi dei Benefattori e degli Aderenti;
- e) degli eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti l'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Fondazione;
- f) delle somme derivate da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio e destinate con motivata delibera del Consiglio d'Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del Fondo Patrimoniale. In caso di alienazione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- g) dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità;
- h) dalle somme e rendite comunque derivanti alla Fondazione dalle attività svolte, ivi comprese quelle derivanti dalle società costituite e/o partecipate dalla Fondazione, nel limite di quanto stabilito dalla normativa in vigore sugli Enti del Terzo Settore;
- i) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Fondo di Riserva

1. Il Consiglio d'Amministrazione potrà, entro due anni dalla costituzione della Fondazione, istituire in bilancio un Fondo di Riserva, accantonando gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reimpiegati nell'attività istituzionale.

2. Il Consiglio d'Amministrazione approva un piano annuale per l'impiego del Fondo di Riserva.

Corrado Capacci *Antonio Capacci* *Francesco* *Roberto*

Art. 8 – Fondatori e Cofondatori

1. Sono considerati Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di fondazione. Il Fondatore potrà perdere tutti i poteri connessi a tale qualifica, su delibera motivata del Consiglio d'Indirizzo, in caso di inadempimento degli obblighi assunti nell'atto di Fondazione.

2. È di diritto Cofondatore colui che sia stato designato, per atto tra vivi o *mortis causa*, da un Fondatore o Cofondatore persona fisica a subentrargli; in mancanza di detto atto è diritto degli eredi del Fondatore o Cofondatore defunto designare la persona fisica che lo sostituirà a pieno titolo, con l'attribuzione di Cofondatore. In caso subentri lo scioglimento di società, associazioni o enti che siano stati Fondatori o Cofondatori della Fondazione, potrà essere designata all'atto dello scioglimento la persona fisica destinata a rappresentare nella Fondazione l'organismo disciolto con gli stessi poteri del socio Fondatore.

Art. 9 – Benemeriti, Sostenitori e Aderenti

1. Saranno nominati Benemeriti gli enti pubblici o privati, italiani o stranieri, e le persone fisiche e/o giuridiche, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore rilevante, periodicamente determinato dal Consiglio d'Indirizzo, e destinate all'incremento del Fondo Patrimoniale ed alle attività della Fondazione. La nomina anzidetta è deliberata dal Consiglio d'Indirizzo che determina con regolamento le modalità di funzionamento della "Assemblea dei Benemeriti".

2. Saranno nominati Sostenitori gli enti o i privati, italiani o stranieri, che contribuiscono agli scopi della Fondazione con una elargizione la cui misura è determinata dal Consiglio d'Indirizzo, oppure con attività, anche professionali, di particolare rilievo.

3. Ottengono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali. La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata. Possono essere organizzate assemblee degli Aderenti per aree geografiche.

Art. 10 – Nuove adesioni, Esclusione e Recesso

1. Le nuove adesioni di Sostenitori e Benemeriti sono deliberate dal Consiglio d'Indirizzo che determina di volta in volta, in relazione al sostegno erogato, l'iscrizione al registro di Sostenitore piuttosto che di Benemerito.

2. Il Consiglio d'Indirizzo decide l'esclusione di Benemeriti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
b) qualora sia stato dichiarato interdetto o inabilitato, abbia riportato condanna ad una pena che importi interdizione dai pubblici uffici.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedure di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

4. I Benemeriti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 24 c.c., fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato alla Fondazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata con firma digitale con un preavviso di 30 giorni. In ogni caso l'esclusione o il recesso non comportano la restituzione di quanto versato né dà diritto ad alcun rimborso dalla Fondazione.

5. I Fondatori e i Cofondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione eccetto per quanto indicato al punto 2 del presente articolo.

Art. 11 – Organi della Fondazione

1. Organi della Fondazione sono:

a) il Consiglio d'Indirizzo;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Direttore Esecutivo;
f) l'Organo di Controllo;
g) l'Organo di Revisione legale dei conti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);
h) il Collegio dei Proviviri.

Art. 12 – Consiglio d'Indirizzo

1. Il Consiglio d'Indirizzo stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione.

2. Il Consiglio d'Indirizzo è costituito dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da tutti i Fondatori e Cofondatori attraverso propri rappresentanti, e dura in carica 5 anni.

Corrado Capacci

Antonio Capacci

Roberto Capacci

Fondazione Capacci

Corrado Capacci

Roberto Capacci

Art. 13 – Funzioni e deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo

1. Spetta al Consiglio d'Indirizzo:

- a) nominare i componenti del Consiglio d'Amministrazione;
- b) nominare il Presidente della Fondazione;
- c) nominare i componenti dell'Organo di Controllo;
- d) nominare l'Organo di Revisione legale dei conti;
- e) nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) stabilire i criteri di ammissione dei Benemeriti, dei Sostenitori e degli Aderenti e deliberare i casi di recesso ed esclusione;
- g) approvare e modificare i regolamenti interni;
- h) emanare ed eventualmente modificare le linee programmatiche d'indirizzo della Fondazione secondo un piano quinquennale;
- i) vigilare sull'attività del Consiglio d'Amministrazione;
- j) revocare i componenti del Consiglio d'Amministrazione e revocare per giusta causa l'Organo di Controllo;
- k) deliberare l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei componenti dell'Organo di Controllo;
- l) approvare il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Sociale della Fondazione.

2. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato e delibera secondo le stesse modalità stabilite per il Consiglio d'Amministrazione.

Art. 14 – Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra tre e nove, determinato al momento della nomina.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati in prima istanza dai fondatori nell'atto costitutivo, successivamente saranno nominati dai fondatori e dai cofondatori.

Art. 15 – Durata, decadenza ed esclusione dell'incarico di Consigliere

1. I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica cinque anni dall'accettazione della nomina e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di mancanza, per permanente impedimento o per decesso, vengono sostituiti dal Consiglio d'Indirizzo per il rimanente periodo.

2. Quando la nomina non viene accettata per iscritto entro 15 giorni dalla notifica avutane dal Presidente della Fondazione, si intende rifiutata. In tal caso si procede ad una nuova nomina.

3. I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, eccetto le assenze giustificate.

4. Sono cause di esclusione dal Consiglio d'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

5. Le cause di esclusione si applicano anche al Presidente della Fondazione.

6. L'esclusione deve essere deliberata dal Collegio dei Probiviri.

7. Il Presidente o un Consigliere escluso non potrà più ricoprire alcuna carica sociale nella Fondazione.

Art. 16 – Rimborso delle spese

1. Le cariche dei componenti del Consiglio d'Amministrazione sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le spese sostenute, secondo massimali preventivamente approvati dal Consiglio medesimo.

2. Le cariche dei componenti del Consiglio d'Indirizzo sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le spese sostenute, secondo massimali preventivamente approvati dal Consiglio medesimo.

Art. 17 – Funzioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione amministra il Fondo Patrimoniale e il Fondo di Gestione in via tanto ordinaria che straordinaria.

2. In particolare il Consiglio d'Amministrazione:

- a) predisporre il progetto di bilancio d'esercizio e il progetto di bilancio sociale della Fondazione e li sottopone al Consiglio d'Indirizzo entro e non oltre il 30 aprile;
- b) approva gli investimenti del Fondo Patrimoniale;
- c) delibera sui rimborsi spese dei componenti del medesimo Consiglio;
- d) delibera sui contributi, sovvenzioni o collaborazioni da devolvere o conferire alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- e) delibera sull'accettazione delle eredità, dei legati, delle donazioni e dei lasciti in genere;
- f) delibera sugli acquisti dei beni immobili e mobili, stabilendone la destinazione;

Corrado Capacci *Antonio Capacci* *Carlo Capacci*
Francesca Bellini teste

- g) delibera, con voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, su qualsiasi atto di alienazione e/o di disposizione di beni immobili e mobili che formano parte del Fondo Patrimoniale, e sulla destinazione delle somme ricavate;
- h) su proposta del Presidente, nomina il Direttore Esecutivo determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- i) nomina, anche al proprio interno, direttori nonché institori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega;
- j) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle norme del diritto privato;
- k) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori dalla sede legale
- l) qualora non nominato, svolge le funzioni del Direttore Esecutivo, di cui all'art. 23, con la possibilità di delegarle ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Art. 18 – Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente della Fondazione, per l'esame e l'approvazione del preventivo e per la predisposizione del consuntivo del Bilancio d'esercizio e Sociale. In caso di necessità, il Presidente può convocarlo ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
2. Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
3. Per quanto riguarda le modalità di convocazione ci si attiene alle seguenti disposizioni:
- a) la convocazione, che è personale, deve essere sempre fatta per iscritto ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno una settimana prima della data della riunione;
- b) in caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o pec o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai consiglieri;
- c) la lettera di convocazione deve contenere data, ora e luogo;
- d) l'ordine del giorno (OdG) deve essere redatto in tutti i suoi punti in modo sintetico, chiaro e specifico;
- e) deve essere allegata alla lettera di convocazione tutta quella documentazione che fornisca ai consiglieri le informazioni necessarie per poter partecipare alla discussione del Consiglio con cognizione di causa;
- f) il Presidente, con i mezzi che riterrà più opportuni e con la diligenza del buon padre di famiglia, si accerta che ai consiglieri sia pervenuta la convocazione;
- g) solo in casi di assoluta e motivata urgenza, la convocazione può avvenire per le vie brevi *ad horas*;
- h) i componenti del Consiglio d'Amministrazione possono, prima della seduta, proporre al Presidente qualche nuova questione da trattare non inserita all'OdG; se poi tale questione è stata posta da almeno un terzo dei consiglieri, il Presidente è tenuto a portarla in discussione. Durante la seduta non si può proporre nessuna questione non inserita all'OdG se non con il consenso del Presidente o dietro suo invito.
4. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti.

Art. 19 – Modalità di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione

1. Le decisioni sono prese con votazione palese.
2. Nelle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il Presidente dirime con il suo voto.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
- sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

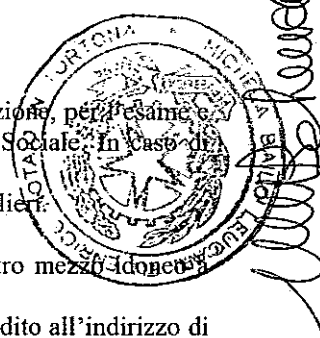
La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Art. 20 – Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo. Il primo Presidente è nominato dai Fondatori.
2. Il Presidente della Fondazione dura in carica cinque anni e può essere rinnovato.

Art. 21 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:
- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- b) dirige, promuove e coordina tutta l'attività della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio d'Indirizzo, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori senza diritto di voto, salvo che ne faccia lui stesso parte;



Handwritten signature: Galleri Dr. Rosa Maria Costa

Handwritten signatures at the bottom of the page: Corrado Capacci, Antonio Capacci, Carlo Capacci, Francesco Bobbioni, etc.

- d) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
- e) convoca e presiede, senza diritto di voto, l'Assemblea dei Benemeriti e dei Sostenitori e Aderenti, qualora istituite, previa predisposizione di appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- f) propone al Consiglio d'Amministrazione il Direttore Esecutivo per la nomina;
- g) cura che vengano osservate le norme del presente Statuto e quelle degli eventuali regolamenti interni.

Art. 22 – Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio d'Indirizzo e dura in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente. Nel caso che venga a cessare dalla propria carica per altro motivo, il Consiglio d'Indirizzo provvede entro un mese ad una nuova nomina.
2. Il primo Vice-Presidente è nominato dai Fondatori.
3. Il Vice-Presidente esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale, o di volta in volta, dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente.
4. Il Vice-Presidente ha funzioni vicarie e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In forza del suo incarico, ha lo stesso potere e giurisdizione del Presidente. Tuttavia, non può compiere cambiamenti nella Fondazione, ed è tenuto a rendere conto del suo operato al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 23 – Direttore Esecutivo

1. Su proposta del Presidente della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Direttore Esecutivo, che sia persona professionalmente qualificata. Il Consiglio d'Amministrazione ne stabilisce il rapporto giuridico e il trattamento economico. Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione può revocare l'incarico.
2. Il Direttore Esecutivo, previa autorizzazione del Presidente, può avere la rappresentanza legale della Fondazione; egli assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente; coordina gli uffici e gli organismi della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della Fondazione medesima.
3. È responsabile operativo dell'attività della Fondazione. È preposto alla direzione della Fondazione ed è responsabile del funzionamento di tutta la struttura amministrativa. Egli attende alla gestione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione stessa. Provvede altresì, alla promozione, organizzazione e realizzazione delle singole iniziative. Cura la predisposizione delle proposte di determinazioni da sottoporre al Presidente e provvede all'attuazione dei Regolamenti e dei provvedimenti adottati dal predetto organo.
4. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e ne redige i verbali.
5. In ordine al buon funzionamento dell'organizzazione della Fondazione, al Direttore Esecutivo spettano le seguenti funzioni, da svolgere sotto la vigilanza del Presidente:
 - a) redigere i documenti e le disposizioni degli organi della Fondazione e tutto ciò che è necessario comunicare;
 - b) tenere il registro dei verbali e delle delibere del Consiglio d'Amministrazione;
 - c) custodire gli archivi della Fondazione.
6. Relativamente ai beni economici della Fondazione, al Direttore Esecutivo spettano le seguenti funzioni:
 - a) tenere la contabilità patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
 - b) tenere gli archivi dell'amministrazione della Fondazione;
 - c) redigere il bilancio preventivo della Fondazione;
 - d) redigere il bilancio consuntivo della Fondazione;
 - e) redigere il bilancio sociale della Fondazione;
 - f) redigere uno scadenziario dettagliato sugli impegni di natura economica e finanziaria della Fondazione;
 - g) impegnare le spese dopo aver ottenuto le debite autorizzazioni dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente;
 - h) accertare le entrate da riscuotere per una certa causale ad una determinata scadenza, approvate dal Consiglio d'Amministrazione;
 - i) amministrare i beni della Fondazione e provvedere alla loro manutenzione ordinaria;
 - j) concedere, con il consenso del Consiglio d'Amministrazione, l'uso di beni mobili ed immobili della Fondazione.

Art. 24 – Organo di Controllo

1. Il Consiglio d'Indirizzo provvede alla nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017 il quale può essere monocratico o collegiale; in tal caso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. In caso di Organo di Controllo monocratico può essere nominato anche un eventuale sostituto. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2 c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. Nell'atto costitutivo è scelta la composizione dell'Organo di Controllo e sono nominati il o i relativi membri.
3. L'Organo di Controllo resta in carica 3 (tre) anni, salvo dimissioni o decadenza o revoca per giusta causa. Qualora nel corso del mandato uno o più dei componenti, in caso di organo collegiale, dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente più anziano, o il sostituto se trattasi di organo monocratico. I suoi componenti possono essere confermati. I mandati dei componenti l'Organo di Controllo, indipendentemente dalla data del loro insediamento,

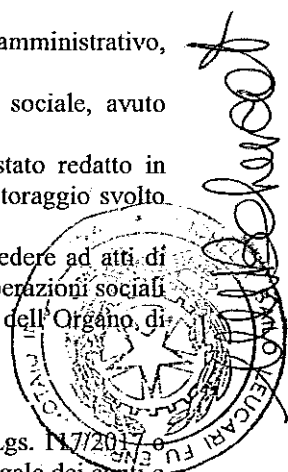
Corrado Capacci *Antonio Capacci* *Roberto Capacci*
F. Puccini *Roberto Testi*

scadono contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio rispetto a quando è stata assunta la delibera di nomina.

4. All'Organo di Controllo può essere assegnata dal Consiglio di Amministrazione un'indennità per la carica ricoperta, oltre all'eventuale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni.

5. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nonché, qualora non sia nominato un revisore legale dei conti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
6. I componenti dell'Organo di Controllo, anche individualmente, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare nell'apposito libro delle verifiche dell'Organo di Controllo.



Art. 25 – Organo di Revisione legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti è nominato dal Consiglio d'Indirizzo solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e qualora il Consiglio di Indirizzo lo ritenga opportuno. In caso di nomina esso è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
2. In particolare, il Revisore legale dei conti verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.
3. Il Revisore legale dei conti verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
4. Il Revisore legale dei conti è nominato per 3 (tre) anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio rispetto a quando è stata assunta la delibera di nomina.

Art. 26 – Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri, in carica per cinque anni, si compone di tre membri, due dei quali nominati dal Consiglio d'Indirizzo e uno nominato dal Presidente.
2. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori, e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme; e di deliberare, quale organo d'appello, circa la decadenza e l'esclusione dal Consiglio d'Amministrazione.
3. Il Collegio dei Proviviri giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. La carica è a titolo gratuito.

Art. 27 – Libri dei Verbali e Libri Sociali obbligatori

1. I verbali delle deliberazioni degli organi della Fondazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente dell'organo.
2. La fondazione tiene inoltre i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 – Bilancio, scritture contabili ed inventario

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e alle Linee Guida emanate dai decreti ministeriali sugli Enti del Terzo Settore.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e approvato dal Consiglio d'Indirizzo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 29 – Bilancio sociale

Corrado Capacci *Antonio Capacci* *Carlo Capacci*
Francesca Bobbioni

Yolanda Anna Maria

1. Allo scopo di:

- consentire alla Fondazione di rendere noto ai propri membri il grado di perseguimento della missione e, in una prospettiva più generale, le responsabilità, gli impegni assunti e i risultati conseguiti;
 - costituire un documento informativo che permetta ai terzi di acquisire elementi utili ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati prodotti nel tempo;
 - favorire lo sviluppo all'interno della Fondazione di processi di rendicontazione e di valutazione e controllo dei risultati, che possano contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori della missione,
- e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari, costituendo eventualmente un Gruppo di Lavoro preposto alla realizzazione delle attività di rendiconto sociale che assicuri il rispetto dei principi di rendicontazione, la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni necessarie per la stesura del documento, lo sviluppo delle attività di coinvolgimento dei soci e di diffusione del documento.
2. Il Consiglio d'Amministrazione predispone il progetto di Bilancio Sociale e lo sottopone al Consiglio d'Indirizzo entro e non oltre il 30 aprile.

Art. 30 – Elargizioni condizionate

1. Solo con il consenso del Consiglio d'Amministrazione, è consentito accettare donazioni con annesse obbligazioni prolungate ed onerose.

Art. 31 – Albo d'oro

1. L'Albo d'oro è l'elenco dei Fondatori, Cofondatori, Benemeriti e Sostenitori. È tenuto nella sede della Fondazione con esposizione al pubblico.

Art. 32 – La rivista della Fondazione

1. La Fondazione può pubblicare anche on line una rivista che è organo di stampa della medesima. Attraverso di essa, informa sulla vita della Fondazione tutti coloro che ne sono a vario titolo sostenitori. In essa sarà pubblicato in modo sintetico anche il Bilancio consuntivo e il Bilancio Sociale.

Art. 33 – Durata della Fondazione

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, o in generale quando dovessero ricorrere le cause di estinzione previste dalle leggi vigenti, la Fondazione verrà liquidata.
2. La liquidazione viene deliberata dal Consiglio d'Indirizzo che provvederà a nominare da uno a tre liquidatori, i quali possono essere scelti fra i componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 34 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 35 – Modifiche statuto

1. Le modifiche dello statuto sono proposte dal Presidente o da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio d'Indirizzo. Ciascuna modifica è approvata con la maggioranza qualificata di almeno 4/5 del Consiglio di Indirizzo e di almeno i 2/3 del Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 – Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 117/2017 s.m.i..

Tortona, 26 ottobre 2023

Corrado Capacci *Cirilla Capacci* *Carlo Capacci*
Francesca *Roberta* *teste*